

REGOLAMENTO COMUNALE PER CONCESSIONE CONTRIBUTI, adottato ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990, approvato con delibera C.C. n. 66 del 30.10.1990, integrato con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 23.11.2001

Art. 1 — Il Comune incoraggia e sostiene attività e iniziative sociali, culturali, sportive, produttive e promozionali, organizzate da soggetti pubblici e privati la cui attività non abbia fini di lucro, sia mediante la concessione del proprio patrocinio, sia mediante l'erogazione di contributi finanziari.

Art. 2 — Il patrocinio non è concesso per iniziative, manifestazioni ed attività di evidente finalità politica di partito e di movimenti o gruppi politici partecipanti o interessati a consultazioni elettorali, anche se non direttamente organizzate dagli stessi, e per quelle iniziative non connesse con interessi generali della collettività o diffusi nella comunità locale.

Art. 3 — Il patrocinio è deliberato motivatamente dalla Giunta Municipale. La concessione del patrocinio deve indicare espressamente le eventuali agevolazioni che l'Amministrazione comunale intende assicurare per la più valida realizzazione dell'iniziativa. In tal caso si seguono le procedure di cui al successivo art. 4.

Qualora l'agevolazione per la concessione del patrocinio consista nell'esonerare il richiedente dal pagamento di tasse, tariffe, canoni, imposte o diritti (affissione, pubblicità, TOSAP, montaggio e smontaggio palchi, etc.), il Responsabile del procedimento è tenuto ad inviare copia del provvedimento all'organo, ufficio o concessionario del servizio competente per i provvedimenti consequenziali, stante che, in questo caso, le agevolazioni hanno lo scopo di realizzare compiti istituzionali dell'ente. In ogni caso il richiedente il patrocinio ha l'obbligo di evidenziare sui manifesti o avvisi al pubblico quanto segue: "Con il patrocinio del Comune di Scansano"

Art. 4 — L'Assegnazione di contributi è rapportata all'importanza delle iniziative ed al loro onere presunto. Di norma, l'ammontare del contributo erogato dalla G.M. non può essere superiore alla metà della spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione dell'iniziativa.

Eccezionalmente e motivatamente, per determinate iniziative di comprovato interesse, la G.M. potrà disporre fino alla copertura dell'intera spesa sostenuta.

Art. 5 — Il contributo verrà erogato a iniziativa realizzata, sulla base della relativa documentazione contabile, che il richiedente è tenuto a rimettere al Comune. Per comprovati motivi, e su espressa domanda del richiedente, una quota non superiore alla metà del contributo potrà essere anticipata per permettere la realizzazione dell'iniziativa. In questo caso il legale rappresentante dell'associazione richiedente dovrà formalmente impegnarsi, qualora l'iniziativa non venisse per qualsiasi ragione effettuata o l'onere relativo risultasse inferiore all'anticipazione erogata, a restituire l'ammontare del contributo o a rimborsare l'amministrazione della quota eccedente.

Art. 6 — Per una opportuna programmazione delle iniziative e per una migliore utilizzazione delle risorse di bilancio, le richieste di patrocinio e/o di contributo dovranno pervenire all'amministrazione — con una sintetica illustrazione dell'iniziativa e un dettagliato preventivo di spesa — entro il 30 aprile, per le iniziative programmate nel 2° semestre dell'anno in corso, ed il 31 ottobre per le iniziative programmate nel 1° semestre dell'anno successivo.

Oltre quanto previsto dal comma precedente, non saranno prese in considerazione le richieste di contributo eccezionali e impreviste che non siano pervenute entro trenta giorni prima dalla data dell'iniziativa per la quale è richiesto il concorso finanziario dell'amministrazione.

Art. 7 — La Giunta Municipale esamina le richieste di contributo tenendo conto della rilevanza delle iniziative e della disponibilità delle risorse di bilancio, e comunicherà semestralmente al Consiglio Comunale l'elenco dei patrocini e dei contributi finanziari concessi.